

Cambio di indirizzo nell'ambito del comune

Modalità per effettuare un cambio di indirizzo nell'ambito del Comune di Bisceglie sia del singolo che del nucleo familiare.

REQUISITO

Abitare effettivamente nel Comune di Bisceglie **al nuovo indirizzo dichiarato all'Anagrafe**.

DESCRIZIONE

Le persone che **intendono procedere al cambiamento di abitazione (cioè al cambio di indirizzo) nell'ambito del Comune di Bisceglie possono alternativamente:**

A) presentarsi presso la Ripartizione Servizi alla Città- Servizio Anagrafe – Via Prof. Mauro Terlizzi, 20 per compilare e consegnare il modulo "dichiarazione di residenza" debitamente compilato e corredato dalla documentazione di legge.

Ogni cittadino maggiorenne utilizzando il modulo "**dichiarazione di residenza**" può richiedere il cambio di abitazione per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, presentandosi agli sportelli dell'ufficio anagrafe con un proprio documento valido di identità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art. 1 lett. d) e art. 35) e con la copia del documento valido di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza. Quest'ultime, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo "**dichiarazione di residenza**".

Per le persone che:

- entrano in una **convivenza** (collegio, convitto, caserma, ecc...):
è il capo-convivenza (non il diretto interessato) che effettua il cambio di indirizzo, sull'apposito **modulo per convivenze** corredato di data, timbro e firma del capo convivenza;
- entrano a far parte di un **nucleo familiare già residente** (anche se non necessariamente nello stesso stato di famiglia):
all'atto della dichiarazione di cambiamento di abitazione è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia, che firma per conoscenza, ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente (art. 4 DPR 223/1989).

Le **dichiarazioni relative ai minori** possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.

Se il richiedente desidera che vengano aggiornati con il nuovo indirizzo anche la patente ed il libretto di circolazione dovrà compilare i campi del modulo di dichiarazione di residenza relativi alla patente ed ai veicoli.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di residenza il Comune di Bisceglie procederà al cambio di abitazione (salvo eventuali richieste di integrazione della domanda) e subito dopo potranno essere richiesti i certificati di residenza e stato di famiglia.

Nel periodo necessario alla definizione della pratica è comunque sempre possibile produrre [autocertificazioni](#).

In alternativa alla presentazione del modulo allo sportello i richiedenti possono:

B) inviare il modulo "dichiarazione di residenza" con **una delle seguenti modalità:**

1. **per raccomandata** all'indirizzo: Comune di Bisceglie – Servizio Anagrafe – Via Prof. Mauro Terlizzi, 20 – 76011 Bisceglie;
2. **per fax esclusivamente al numero 080/3950405 e negli orari di sportello** (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00). Eventuali spedizioni effettuate ad altri numeri di fax del Comune di Bisceglie saranno considerate non ricevute;
3. **per via telematica esclusivamente all'indirizzo:** anagrafe@cert.comune.bisceglie.bt.it (Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune di Brescia saranno considerate non ricevute.)

Si ricorda che la **trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:**

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante *scanner* e trasmesse mediante posta elettronica semplice.

Al modulo **deve essere inoltre allegata:**

1. copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
2. codice fiscale e patente di guida;
3. per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato **B (vedi in fondo alla pagina)**;
4. per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato **A (vedi in fondo alla pagina)**.

L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Si ricorda **che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:**

- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati **A** e **B** del modello ministeriale di dichiarazione specificati nei punti n. 3 e n. 4 sopra riportati.

L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. **L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990** (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).

CONTRIBUZIONE

Nessuna.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 223 del 30/08/1989: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- D.Lgs. 25/07/1998 n.286 e succ. modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Parlamento U.E. 2004/38/CE - D.Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
- Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.